



N. 42 / 2016

CITTA' DI TORINO

ASSESSORE AL COMMERCIO, LAVORO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
ECONOMATO, CONTRATTI E APPALTI

ORARI AREE COPERTURA COMMERCIALE

ORDINANZA N° 42 DEL

LUG. 2016

L'ASSESSORE DELEGATO

Visto l'art. 28, comma 12, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 11, comma 2, lett. d) della Legge Regionale 12 novembre 1999, n.28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

Visto l'art. 4 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 626-3799 del 1 marzo 2000;

Visto l'Allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale D.G.R. n.° 32- 2642 del 2/4/2001 "L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore come modificata dalle D.G.R. n. 47-2981 del 14.05.2001 - D.G.R. n. 50-3471 del 9.07.2001 - D.G.R. n. 85-5860 del 17.12.2001" che al Titolo III, Capo I, n. 7 demanda ai Comuni l'adozione dei necessari regolamenti in materia di esercizio sul territorio di tutte le forme di commercio su area pubblica, con particolare riferimento anche alla disciplina dei giorni e degli orari di svolgimento dei mercati.

Visto l'art. 32 del Regolamento per l'esercizio del commercio al dettaglio su area pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 12205/101) esecutiva dal 7 marzo 2005, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 10 maggio 2010 (mecc. 2009 08993/016) I.E. esecutiva dal 24 maggio 2010 e 14 dicembre 2011 (mecc. 2011 05127/016) I.E. esecutiva dal 27 dicembre 2011;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale del 18 gennaio 2016 (n. mecc. 2015 05089/016) avente ad oggetto "REVISIONE DEL PIANO DEI MERCATI DELLA CITTÀ DI TORINO - TRASFORMAZIONE DI ALCUNE AREE MERCATALI IN GRUPPI DI POSTEGGI DESTINATI AD OPERATORI DEL MERCATO. SOPPRESSIONE DI MERCATI NON PIÙ ATTIVI. APPROVAZIONE";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2016 (n. mecc. 2016 02499/016) avente ad oggetto: "ATTUAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE DI



ALCUNE AREE MERCATALI IN AREE DI COPERTURA COMMERCIALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE MECC. 2015 05089/016. MODALITÀ OPERATIVE”;

Atteso che occorre, pertanto, determinare l'orario dell'attività di vendita nelle seguenti aree di copertura commerciale:

1. CARLINA
2. GENA
3. CHIRONI
4. FALCHERA NUOVA
5. GROSSETO
6. LUCENTO
7. MATTEOTTI – BOLZANO
8. MIRAFIORI SUD
9. REGIO PARCO
10. RUA

Dato atto che, per quanto concerne l'area mercatale Grosseto viene trasformata in area di copertura commerciale nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato, mentre nella giornata di venerdì mantiene l'attuale struttura di mercato.

Rilevato che è opportuno provvedere ad una disciplina degli orari di vendita in tali nuove aree, che afferisca non solo all'inizio dell'effettiva attività di vendita, ma anche all'orario in cui deve essere occupato il posteggio da parte dei concessionari e a quello in cui devono essere effettuate le assegnazioni giornaliere dei posteggi non occupati dai titolari.

Atteso che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche, è stato inviato ai componenti la Commissione Consultiva Tecnica in data 7 giugno 2016 e che, alla data odierna, non è pervenuto alcun rilievo.

Tutto ciò premesso,

ORDINA

- a. l'orario dell'attività di vendita degli operatori commerciali e dei produttori agricoli sulle seguenti aree di copertura commerciale:

- **CARLINA**
- **CHIRONI**
- **MATTEOTTI – BOLZANO**
- **MIRAFIORI SUD**
- **REGIO PARCO**
- **RUA**

è così definito:

dal lunedì al sabato (prefestivi compresi) dalle ore 7.00 alle ore 14.00;

- b. l'orario dell'attività di vendita degli operatori commerciali e dei produttori agricoli sull'area di copertura commerciale

- **FALCHERA NUOVA**

è così definito:

dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 14.00;
il sabato e i prefestivi dalle ore 7.00 alle ore 15.00;

- c. l'orario dell'attività di vendita degli operatori commerciali e dei produttori agricoli sull'area di copertura commerciale

- **LUCENTO**

è così definito:

dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 14.00;
il sabato e i prefestivi dalle ore 7.00 alle ore 15.00;

- d. l'orario dell'attività di vendita degli operatori commerciali e dei produttori agricoli sull'area di copertura commerciale

- **CENA**

è così definito:

mercoledì e sabato dalle ore 7.00 alle ore 14.00;

- e. l'orario dell'attività di vendita degli operatori commerciali e dei produttori agricoli sull'area di copertura commerciale

- **GROSSETO**

è così definito:

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 7.00 alle ore 14.00;

Le operazioni di assegnazione giornaliera in spunta dei posteggi non assegnati in concessione o non occupati dal titolare inizieranno su tutte le aree di copertura commerciale alle ore 8,30

Gli operatori titolari di posteggio devono iniziare l'attività di vendita entro le ore 8,00

Gli assegnatari giornalieri devono iniziare l'attività non oltre un'ora dopo l'assegnazione del posteggio.

Rimane fermo quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento della Città di Torino per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che consente agli operatori, al solo fine di permettere loro la sistemazione dei banchi e della merce, l'occupazione del posteggio in concessione un'ora e mezza prima dell'orario di inizio dell'attività di vendita. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci, attrezzature e rifiuti entro quarantacinque minuti dal previsto orario di cessazione dell'attività di vendita. I posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari devono essere liberati da merci, attrezzature e rifiuti entro sessanta minuti dal previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.

I produttori agricoli potranno abbandonare il posteggio anche prima dell'orario di chiusura stabilito, qualora esauriscano le scorte a disposizione;

I posteggi non occupati saranno assegnati esclusivamente da Agenti del Corpo di Polizia Municipale durante le operazioni di spunta agli operatori che si presentano sull'area di copertura commerciale dopo la conclusione delle stesse e comunque non oltre le ore 10.00; in tal caso l'occupazione del posteggio non sarà considerata come presenza ed inoltre

l'interessato dovrà corrispondere il pagamento della COSAP e della TARI mediante l'utilizzo dei vouchers.

Nel caso in cui un operatore titolare di posteggio fisso, oltre che utilizzare lo stesso, intenda anche partecipare alla spunta, con un valido titolo autorizzativo e nel rispetto della normativa vigente, questi deve avvalersi di un dipendente, coadiutore o incaricato, e ciò anche qualora il posteggio da assegnargli sia contiguo a quello di cui risulta concessionario.

AVVERTE

In base all'art. 39, comma 2, del vigente Regolamento della Città di Torino per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche che la permanenza degli operatori nel relativo posteggio è obbligatorio per tutta la durata del mercato, salvo i casi di forza maggiore tra i quali, a titolo esemplificativo: forte peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico o urgente stato di necessità.

Durante le operazioni di allestimento o smontaggio del posteggio, di carico e scarico merci il titolare della concessione dovrà provvedere ad attuare le necessarie precauzioni atte ad evitare danni a terzi, per i quali sarà diretto responsabile. L'operatore sarà parimenti responsabile per ogni danno che potesse derivare a terzi dalla violazioni della normativa che disciplina l'attività di vendita su area pubblica .

DISPONE


La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio on line, nonché la diffusione sul sito istituzionale www.comune.torino.it/commercio e sul sito www.torinomercati.it.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Municipale il compito di vigilare e di far rispettare il presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al T.A.R. Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

RM
R



L'ASSESSORE DELEGATO
Avv. Alberto SACCO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
UFF. ALBO PRETORIO

Pervenuto il 1. LUG. 2017

Il Messo